



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"
 Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263
Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale
 P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
 C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmariantrossi.edu.it



**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE CONSENTITE AI FINI DELLA
 VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
 (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 e s.m.i.)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le delibere n° 5 del Collegio dei docenti del 15/05/2019 e n. 6 del Consiglio di Istituto del 15/05/2019 e n. 1 del 19/09/2019,

EMANA

Il seguente regolamento.

Art. 1

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per procedere alla valutazione finale di ogni alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'orario annuale personalizzato al fine di consentire agli insegnanti di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Art. 3 - Per la determinazione del limite minimo di presenza, come base di riferimento è considerato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Tale orario curriculare è considerato obbligatorio.

Per l'a.s. 2018/2019 il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

ISTITUTO COMPRENSIVO "M. ROSSI"		Monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso			Limite minimo di frequenza 75%	Limite massimo di assenze 25%
					per la validità dell'anno scolastico	
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Ore/setti manali	Setti mane	Giorni di lezione	ore anno	Ore	Ore
TUTTI GLI ALUNNI	30	36	173	1032	774	258
ALUNNI CON ESONERO IRC	29			997	748	249
CLASSI STRUMENTO MUSICALE	32			1102	827	275
ALUNNI CON ESONERO IRC E FREQUENZA CORSO STRUMENTO MUSICALE	31			1067	800	267

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale personalizzato è decurtato di n. 35 ore.

Nei casi di alunni diversamente abili o di alunni rientranti nei servizi di Scuola in Ospedale e/o di Istruzione Domiciliare, si farà riferimento rispettivamente al Piano Educativo Personalizzato o ai progetti formativi individualmente stabiliti.

Art. 4 - Sono computate come ore di assenza:

- entrate in ritardo/uscite in anticipo
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari
- partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni
- mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad altre attività che si svolgono fuori dai locali scolastici, rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto
- assenze per provvedimenti disciplinari.

Art. 5 Non sono computate come ore di assenza:

1. **La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola** anche se realizzate fuori dai locali scolastici (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, visite e viaggi d'istruzione, ecc.)
2. **La partecipazione ad esami di certificazione esterna**
3. **Le assenze per causa di forza maggiore** o per disposizione delle competenti autorità (calamità naturali, inagibilità dei locali scolastici, ecc.)
4. entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
5. ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
6. ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Art. 6 – A ciascuna istituzione scolastica è riconosciuta la possibilità di individuare, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente.

Art.7 – Ai fini dell'articolo precedente si considerano le seguenti **deroghe** al limite minimo di presenza per casi certi e documentati, non imputabili agli studenti interessati (art. 11 L. 59/2004; CM 20/2011):

- assenze dovute a ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione indicante, eventualmente, la durata del successivo periodo di convalescenza convalidato dal medico di base del SSN;
- assenze per terapie e/o cure programmate, specie se conseguenti a interventi chirurgici o a patologie gravi o croniche, certificati dal medico di base del SSN o specialista;
- assenze per malattia che si protraggono per almeno 5 giorni documentate da certificato medico;
- assenze per donazioni di sangue, midollo osseo o altro organo certificati dal medico della struttura ospedaliera in cui è avvenuta la donazione;
- assenze per esami clinici indifferibili certificati dal medico di base del SSN o specialista;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);
- assenze per testimonianza o coinvolgimento in procedimenti giudiziari purché adeguatamente certificate;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che individuano giorni di riposo diversi dalla domenica;

Art.8 – In ogni caso, è richiesto che **le assenze** complessivamente totalizzate, comprensive delle deroghe eventualmente concesse, **non pregiudichino**, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe si esprime nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 9 - Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tabella comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale nonché la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 10 - Pubblicazione

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'anno. Pubblica altresì all'albo ed al sito web dell'istituzione scolastica alla sezione "Regolamenti".

Secondo la periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, la scuola fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza del numero di ore di assenze accumulate.

Il presente Regolamento assenze, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto, verbale n. 1, sarà inserito nel Regolamento di Istituto e pubblicato nel sito web.

Lo stesso avrà efficacia immediata e, se non modificato e/o integrato da successive delibere degli Organi Collegiali, conserverà validità anche per gli anni successivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Triolo